

REGOLAMENTO PER IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16/07/2014

REGOLAMENTO PER IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

ARTICOLO 1

Il Comune di Cairo Montenotte, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il rispetto.

A tal fine istituisce il REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI riservato ai cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Cairo Montenotte al fine di promuovere l'espressione ed il rispetto della libertà personale nel campo delle prestazioni sanitarie.

ARTICOLO 2

Con l'espressione "dichiarazione anticipata di trattamento" detta anche "testamento biologico" si intende l'espressione della volontà da parte di una persona, fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato). Il Registro è riservato alle persone residenti nel Comune di Cairo Montenotte e consiste nell'iscrizione nominativa di tutte le persone che abbiano consegnato copia del proprio Testamento Biologico predisposto e sottoscritto in condizioni di lucidità mentale, consegnato necessariamente in busta chiusa al fine di garantire la riservatezza del contenuto.

ARTICOLO 3

La persona che intende consegnare al Comune il proprio Testamento Biologico deve nominare un Fiduciario, che deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere.

Il Fiduciario è tenuto a rendere edotti i medici curanti dell'esistenza del testamento biologico medesimo.

Nel caso in cui il Dichiarante abbia già depositato il proprio Testamento Biologico presso un Notaio di fiducia, può chiedere l'iscrizione al Registro attraverso la presentazione dell'atto notarile comprovante tale azione.

ARTICOLO 4

Il deposito della busta chiusa contenente il Testamento è oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che sarà parte integrante della documentazione registrata con la quale il Dichiarante e il Fiduciario dichiareranno di aver depositato la busta contenente il testamento biologico.

Il dichiarante e il fiduciario devono recarsi insieme a consegnare la busta chiusa contenente il Testamento e firmare contestualmente la dichiarazione di consegna.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale l'interessato dichiara di aver compilato e sottoscritto il proprio Testamento Biologico, avrà una data e un numero progressivo che saranno annotati sul Registro.

ARTICOLO 5

Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta consegna del Testamento Biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti e relativo fiduciario.

Sul registro vengono anche annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito del documento.

Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascia al Dichiarante e al Fiduciario l'attestazione dell'avvenuto deposito del Testamento Biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro. Nel documento rilasciato sarà riportato che: "il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso".

ARTICOLO 6

Il venir meno della condizione di residente del Dichiarante non comporta la cancellazione dal Registro.

ARTICOLO 7

L'iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Dichiarante in qualunque momento e comporta la restituzione della busta chiusa contenente il testamento biologico.

Il Dichiarante può modificare il proprio Testamento Biologico in qualunque momento revocando la propria iscrizione al Registro ed effettuando una nuova iscrizione seguendo la stessa procedura iniziale.